

RAPPORTO TRA LO STATO E L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA NEI CASI DI ABUSO SU MINORI DA PARTE DI CHIERICI

RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE AND ECCLESIASTICAL AUTHORITY IN CASES OF CHILD ABUSE BY CLERICS

Mons. Antonio Interguglielmi*

Abstract: Nei rapporti tra la normativa canonica e quella dello Stato nel caso di compimenti dei delitti di pedofilia si creano delicati rapporti di reciproca dipendenza: se infatti tra i compiti dello Stato rientra quello di perseguire e reprimere i reati previsti nel proprio ordinamento va considerato anche il diritto della Chiesa di giudicare autonomamente nei casi che questi reati coinvolgano chierici. L'attuale normativa canonica consente di garantire questa autonomia di giudizio, oppure si dovrà sempre assistere alla diffusa consuetudine di deferire in toto agli organi dello Stato la sua funzione di controllore e anche di investigatore verso i crimini commessi dai suoi ministri, senza in alcun modo intervenire?

Parole chiave: Abusi. Stato. Chiesa. Chierici. Ordinamenti.

Abstract: In the relations between canonical and state legislation regarding crimes of pedophilia, delicate relations of mutual dependence arise: in fact, if the State is responsible for prosecuting and repressing the crimes provided for in its own system, the Church's right to judge autonomously in cases in which these crimes involve clerics must also be considered. Does the current canonical legislation allow for this autonomy of judgment to be guaranteed, or will we always have to witness the widespread custom of deferring the power to control and investigate the crimes committed by our ministers wholly to state bodies, without intervening in any way?

Keywords: Abuses. State. Church. Clerics. Ordinances.

Premessa

La Chiesa vive nella storia, nella cornice giuridica offerta dalle leggi civili storicamente vigenti nei singoli Paesi, per cui il rapporto con il diritto secolare e con le autorità civili è sempre stato molto stretto, potremmo dire *in re ipsa*.

Quando si verifica un comportamento da parte di un chierico (diacono, presbitero o Vescovo) che configura il possibile compimento sia di un delitto per l'ordinamento canonico che di un reato per la legge penale statale, si apre la questione del rapporto tra due ordinamenti, di per sé indipendenti, i cui

* Dottore in Diritto Canonico. Studium Theologicum Galilaeae, Israel. E-mail: antonio.interguglielmi@gmail.com

rapporti, che solo in pochi Paesi sono regolati in via principale dalle norme Concordatarie, presentano ambiti ancora da chiarire e migliorare.

Tuttavia, nei casi di abuso su minori compiuti da un chierico, l'autorità ecclesiastica è chiamata non solo a riferirsi alle norme del diritto canonico (di cui al CIC can. 1395 § 2¹ e al SST art. 6 § 1, 1^o2), ma dovrà tener conto e integrare le stesse con quanto prevede la disciplina dello Stato in cui si sono verificati i fatti: siamo dunque in una materia in cui è fondamentale il coordinamento e il rapporto tra la Chiesa e la potestà civile.

Questo coordinamento – che del resto è indispensabile anche in tanti altri ambiti giuridici come, ad esempio, per le associazioni ecclesiastiche che abbiano ottenuto il riconoscimento civile – nel caso del possibile compimento di abusi su minori da parte di chierici, riguarda le relazioni tra il Vescovo o l'Ordinario e l'autorità giudiziaria statale territorialmente competente.

Operano qui in via preliminare due normative:

1. per l'ordinamento statale ove presenti gli accordi Stato/chiesa. In Italia, ad esempio, si fa riferimento al Protocollo addizionale al Concordato dell'84 nel quale si prevede che l'autorità giudiziaria italiana avvisi l'Ordinario della diocesi dell'imputato dell'inizio di un procedimento penale nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso di culto cattolico³, per cui si origina una serie di rapporti tra le due distinte giurisdizioni;
2. per la Santa Sede, nella Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede (da ora anche CDF) volta ad aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, si prevede che

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive

¹ *Codex Iuris Canonici* (Giovanni Paolo II, 1983, da ora anche CIC), ora novellato nel canone 1398 § 1 nella revisione del libro VI, entrata in vigore l'8 dicembre 2021 (Francesco, 2021). Con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* dopo un processo di molti anni Papa Francesco ha promulgato una nuova versione delle norme penali del CIC, anche per dare ordine alle diverse modifiche degli ultimi anni introdotte con la legislazione speciale.

² *Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"* (Giovanni Paolo II, 2001a, da ora anche SST), riguardante le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, poi integrate con le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2010).

³ "La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1985, al n. 2 b)).

competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiarie. (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2011, al nr. 1 e))

Riprendono e confermano queste disposizioni le *Linee guida della Conferenza episcopale italiana*, del giugno 2019, con le quali si ribadisce l'autonomia in questi casi delle due vie – canonica e statale – ma anche l'importanza della cooperazione tra Vescovo e autorità civili (Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2019).

Si tratta di trovare un giusto equilibrio tra l'indipendenza dei rispettivi ordinamenti e la fattiva collaborazione tra Stato e Chiesa, auspicata già dal Concilio Vaticano II (1966b, *Gaudium et spes*, nr. 76):

La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo.

1. La notizia del possibile compimento di un delitto ex canone 1395 § 3: il punto di vista ecclesiale

Il Vescovo diocesano e gli altri Ordinari⁴ quando ricevono la notizia del possibile compimento di un delitto di abuso sessuale su minori da parte di un chierico sono chiamati in prima istanza a svolgere una preventiva indagine per appurare se vi siano elementi a comprovare la fondatezza delle accuse. Si tratta dell'indagine *prævia* che può condurre al successivo giudizio nella modalità giudiziaria dinanzi al Tribunale oppure mediante il procedimento amministrativo extragiudiziario.

⁴ “Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria” (CIC, can. 134, §1).

Poiché l'abuso su minori non configura soltanto un delitto canonico ma anche un crimine perseguito dalle leggi degli Stati, gli Ordinari si trovano frequentemente ad affrontare un complesso rapporto con l'autorità civile.

Nel dualismo istituzionale tra Stato e Chiesa ci si trova dinanzi a un doppio livello di norme concorrenti, quelle morali e quelle positive: abbiamo quindi due diverse sedi di giudizio per le azioni degli uomini, come reato e come peccato, cioè come disobbedienza alla legge positiva che integra un reato e come disobbedienza alla legge canonica, oltre che morale, che configura un crimine nel diritto ecclesiale.

La materia, che in diritto canonico ha ricevuto una più compiuta disciplina con le *Normae de gravioribus delictis*⁵ introdotte dalla Congregazione della Dottrina della Fede il 21 maggio 2010 con l'approvazione del Santo Padre, a completamento di quelle promulgate sull'argomento nel *Motu Proprio Sacramentum sanctitatis tutela* (Giovanni Paolo II, 2001a), nonché dalle ultime leggi speciali, solleva già delicate questioni di diritto canonico, oltre che di diritto comparato⁶.

Nella *Lettera circolare della Congregazione della dottrina della fede alle Conferenze episcopali, per aiutarle a trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, si invita alla cooperazione con le autorità civili: "Va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale" (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2011).

Nel necessario coordinamento tra il giudizio canonico e quello statale emergono due aspetti: la tutela della riservatezza delle indagini legata alla presunzione d'innocenza del chierico accusato e l'aspetto dell'autonomia decisionale in merito ai provvedimenti da adottare nell'ordinamento canonico, in presenza di un giudicato civile oppure quando vi sia una contemporanea indagine da parte degli organi giudiziari dello Stato.

Il rinvio *sic et simpliciter* al giudizio penale della magistratura statale non è senza conseguenze per l'autonomia del diritto ecclesiale: la Chiesa, se da un lato deve essere la prima e la più attenta nel vigilare e prevenire gli abusi dei suoi ministri, dall'altro deve anche garantire da diffamazioni e calunnie,

⁵ Congregazione per la Dottrina della Fede, 2010, art. 21, §2.

⁶ Sull'argomento spunti in Puntillo (2010).

dosando severità e imparzialità, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona accusata⁷.

Quando ad esempio l'Ordinario abbia qualche legittimo dubbio circa la verosimiglianza degli eventi accertati in sede civile deve sempre valutarli come presupposto per i successivi provvedimenti canonici, poiché le norme della CDF del 2010 prevedono che nel caso di un provvedimento di apertura d'indagine da parte dell'autorità civile è sempre tenuto a ritenerlo sufficiente ad evitare l'indagine previa.

2. Le norme canoniche: dagli orientamenti del *Crimen Sollicitationis* del 1962 alle norme del 2010 della Congregazione della Dottrina della Fede

Un grande ostacolo all'opera del Vescovo che deve assicurare una giusta tutela dei diritti del chierico della sua diocesi, sottoposto ad indagine dall'autorità civile, sta nelle ripetute accuse di voler occultare i casi di abusi e di non volerli gestire nei modi appropriati questi casi: sono accuse che trovavano un facile appiglio nella precedente normativa canonica.

Crimen Sollicitationis, redatta dal Sant'Uffizio (Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, 1962), suggeriva infatti agli Ordinari di risolvere internamente questi problemi: questo testo, si noti bene non pubblico ma inviato soltanto ai Vescovi e Superiori Maggiori, ha costituito per alcuni il pretesto per accusare la Chiesa dell'intenzione di insabbiare i casi di abusi. Parliamo soprattutto dei casi verificatisi nelle diocesi degli Stati Uniti.

Da questo non si può però dedurre l'intenzione di impedire all'autorità giudiziaria statale di svolgere il suo compito, come è stato giustamente osservato:

Il risolvere "un problema in famiglia" come ebbe ad auspicare la nota del 1962 del Sant'Uffizio (*optius*: Congregazione per la Dottrina della Fede), non significa affatto impedire all'Autorità Statale di attuare la propria sovranità penale o impedire ad un Vescovo di dare collaborazione all'Autorità Statale di attuare la propria sovranità penale o impedire ad un Vescovo di dare collaborazione all'Autorità Statale inquirente. (Bartone, 2012, p. 153)

⁷ Il ruolo della stampa negli scandali degli anni 90 in America del Nord è stato determinante, pensiamo ad esempio alla denuncia del *Boston Globe* sugli abusi compiuti dal Rev. John J. Geoghan, e alla serie di articoli che per anni hanno comunque influenzato l'opinione pubblica americana e non solo in quegli anni. Cfr. sull'argomento Berry (1992).

L'obbligo alla segretezza, previsto nella procedura di indagini del *Crimen Sollicitationis*, è stato in tal modo l'argomento più usato per accusare la Chiesa degli Stati Uniti di aver occultato molti dei casi di abuso⁸. In realtà questa norma riguardava solo i fatti di cui si fosse venuti a conoscenza durante il processo canonico (la cui conseguenza estrema alla violazione è la scomunica), mentre non impediva di denunciare alle autorità civili i casi di pedofilia di cui si fosse venuti a conoscenza.

Infine, dato che si trattava di un documento riservato, difficilmente esso avrebbe potuto influenzare le azioni di denuncia dei ministri o dei fedeli della Chiesa, eccetto quelle di coloro che erano a conoscenza della sua esistenza e dei suoi contenuti: si trattava quindi di una cerchia ristretta di persone.

La questione può considerarsi risolta con le norme del 2010 della CDF, ribadite nella Lettera circolare del maggio 2011 del Prefetto della stessa Congregazione⁹, in cui si è affermato il dovere dei Vescovi di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale sui minori commessi dai chierici della propria diocesi.

Nella Lettera circolare in particolare si trova la voce "Cooperazione con le autorità civili"¹⁰. Vediamo allora come questa cooperazione, certamente utile e in alcuni casi indispensabile (si pensi ora al perseguimento della pedopornografia informatica), si può realizzare nella pratica.

3. I due ambiti interessati, canonico e civile: collaborazione e reciproca indipendenza

Il punto di partenza è costituito dalla diversa prospettiva del diritto penale della Chiesa rispetto al diritto penale statale, perché mira a tutelare la società

⁸ Ad esempio, *Frawley-O'Dea, M. G. (2007)*.

⁹ Congregazione per la Dottrina della Fede, 2011.

¹⁰ *Ibidem*, al punto e) La cooperazione con le autorità civili: "L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche". Rileva in dottrina ancora Bartone (2012, p. 154): "Si badi bene che gli operatori del S. Ufficio usano l'espressione, riduttiva e inadeguata 'civili' al posto di 'statali', che invece comprende Autorità sia civili sia penali."

ecclesiale e i suoi valori essenziali, non punisce ogni delitto e soprattutto non ha nessuna possibilità di coercizione né facoltà di condannare a pene temporali, anche se è evidente che la pena più grave prevista per un fedele, la scomunica, comporta alcune conseguenze sociali su cui l'autorità civile non ha autorità¹¹.

Vi è dunque un'esigenza di coordinare i due ambiti, mantenendone la reciproca indipendenza, anche se questo coordinamento si trova dinanzi alla normativa civile dello Stato in cui ha sede la Chiesa, che non sempre la garantisce: questo non esime però il Vescovo dall'assicurare l'assistenza necessaria al proprio ministro indagato¹².

La peculiarità di queste accuse risiede proprio nel fatto di essere rivolte non verso una persona o un fedele comune, ma verso una persona che svolge un "ruolo" pubblico e ufficiale, riconosciuto spesso non solo all'interno di un gruppo, quello della comunità ecclesiale, ma anche dall'ordinamento dello Stato¹³.

Questo compito dell'autorità ecclesiale è confermato nella nuova versione del canone 1311, entrata in vigore l'8 dicembre 2021 con la modifica del Libro VI del CIC, la quale nel secondo paragrafo precisa che il diritto penale nella Chiesa, insieme agli altri mezzi della sollecitudine pastorale, persegue il fine di reintegrare la giustizia, correggere il reo e riparare lo scandalo:

§ 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.

¹¹ Si possono approfondire questi aspetti in Borrás (1990) e in De Paolis (1984).

¹² Del resto le reazioni della Chiesa alla repressione di questo odioso crimine sono state progressivamente sempre più decise: a gennaio del 2013 una decisione senza precedenti nella Chiesa Cattolica statunitense: l'arcivescovo di Los Angeles, Jose Gomez, annunciò di aver sollevato il suo predecessore, cardinale Roger Mahony, da tutti i suoi impegni pubblici nella Chiesa per la cattiva gestione dei presunti abusi sessuali su bambini negli anni '80 (come noto il cardinale Mahony guidò l'arcidiocesi dal 1985 al 2011).

¹³ Nell'ordinamento italiano si pensi all'art. 7 della Costituzione, poi ripresa nel Trattato Stato-Chiesa di modificazione dell'Accordo Lateranense, che garantiscono la sovranità e libertà della giurisdizione in materia ecclesiastica (Cardia, 1997, p. 25).

4. Il ruolo del Vescovo diocesano e degli altri Ordinari nei casi di accusa di chierici

Quando il Vescovo diocesano, o un altro Ordinario, ricevono la denuncia di un delitto devono in primo luogo formarsi un giudizio personale sulla *verosimiglianza* del fatto denunciato prima di avviare il procedimento. Tale giudizio si forma attraverso una prima valutazione a cui segue un'eventuale successiva indagine, riservata, che ha lo scopo di risolvere la seguente alternativa: il fatto denunciato *non può* essere avvenuto oppure il fatto denunciato *potrebbe* essere avvenuto. Il Vescovo diocesano arriverà a concludere in un senso oppure nell'altro.

Da sottolineare però che il giudizio di verosimiglianza del Vescovo deve essere motivato da elementi "eccezionali" per decidere di non dare inizio all'indagine previa, e ciò avviene quando il Vescovo diocesano ritiene assurdo pensare o ritiene impensabile ipotizzare che il delitto sia avvenuto¹⁴. Nel caso, ad esempio, in cui la persona accusata del delitto sia assolutamente incapace in senso morale di compiere un delitto oppure sia semplicemente incapace in senso fisico di compiere un'azione oggetto della denuncia.

Qui sorge una prima questione: se la valutazione dell'Ordinario fosse sbagliata o eccessivamente prudentiale potrebbe poi venire accusato in sede statale per non aver condotto l'indagine? Dall'altra vi è il rischio che ogni notizia del possibile compimento di un delitto/reato, anche la più inattendibile, venga ritenuta valida oppure – per evitare accuse di insabbiamento – sia subito trasmessa all'autorità Statale, delegando e rinunciando così di fatto all'autonomia di giurisdizione in materia ecclesiastica.

Questo problema si pone nei Paesi in cui la legge civile impone di interrompere l'indagine canonica quando sia iniziata quella dello stato,¹⁵ come ad esempio è previsto nell'ordinamento inglese che vieta esplicitamente il parallelo svolgimento di un'indagine canonica se è in corso quella dell'autorità statale.

Come principio generale si deve ritenere che, salvo il caso di comprovata colpevolezza, in questa prima fase di indagine non è opportuno avvisare subito l'autorità civile¹⁶: il Vescovo diocesano che ritenesse verosimile il delitto

¹⁴ "La notizia non è probabile se è vaga e rimane tale anche con qualche verifica. In tal caso egli non è obbligato ad agire" (Calabrese, 2006, p. 146).

¹⁵ Per una rassegna delle normative dei diversi Paesi si può vedere ancora Bartone (2012, pp. 166 ss.).

¹⁶ In tal senso, Ortaglio (2012, p. 105).

denunciato oppure sentisse di non essere in grado di formulare ipotesi né in un senso né nell'altro, dovrebbe dare dunque subito avvio all'indagine previa.

Altra questione è quella relativa alle denunce anonime, che il Codice del 1983 non prende in considerazione. Il Codice precedente sanciva il principio che “Nihil faciendae sunt denunciationes... anonymae iis adiunctis iisque aliis elementis carentes, quae accusationem forte probabilem reddant”¹⁷ (can. 1942, § 2). Riteniamo questo principio valido anche oggi, per cui le denunce anonime generiche e palesemente infondate andranno cestinate¹⁸.

Il Vescovo diocesano è sempre tenuto a “difendere i diritti dei suoi presbiteri” (can. 384¹⁹), in virtù di quell'affetto per i suoi sacerdoti di cui parlò il Concilio Vaticano II nella *Presbiterorum Ordinis*²⁰ (nr. 7) e che viene richiamato nelle due Esortazioni apostoliche di Papa Giovanni Paolo II, *Pastores dabo vobis* del 1992 e *Pastores gregis*²¹ del 2003. I chierici sono i primi cooperatori del Vescovo nel suo ministero di pascere quella parte del popolo di Dio a lui affidata: come è tenuto a vigilare in maniera speciale per la probità di vita dei chierici, deve allo stesso tempo tenere conto che nello svolgimento del loro ministero i chierici si possono trovare esposti a facili accuse, proprio per la figura che incarnano e il ruolo pubblico che ricoprono nella comunità ecclesiale²².

¹⁷ “Nessuna delle dichiarazioni dovrebbe essere considerata... quando anonima e priva di altri elementi, che possano rendere probabile l'accusa”.

¹⁸ “Le accuse che mancano di ogni fondamento e di ogni credibilità devono essere dichiarate tali e rigettate con decreto motivato da tenere nell'Archivio segreto” (Scicluna, 2012, p. 83).

¹⁹ “Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto” (CIC, can. 384).

²⁰ “Per questa comune partecipazione nel medesimo sacerdozio e ministero, i vescovi considerino dunque i presbiteri come fratelli e amici, e stia loro a cuore, in tutto ciò che possono, il loro benessere materiale e soprattutto spirituale” (nr. 7).

²¹ Dove al numero 47 è ripetuto: “Speciale qualità delle relazioni fra il Vescovo e i suoi presbiteri. Il Vescovo cercherà sempre di agire coi suoi sacerdoti come padre e fratello che li ama, li ascolta, li accoglie, li corregge, li conforta, ne ricerca la collaborazione e, per quanto possibile, si adopera per il loro benessere umano, spirituale, ministeriale e economico”.

²² “L'incardinazione del chierico secolare, quindi, consiste soprattutto in un vincolo di servizio (di determinazione del ministero) in favore della porzione del Popolo di Dio (senza scapito della sua partecipazione alla *sollicitudo omnium ecclesiarum*); e da questa relazione di servizio derivano gli altri aspetti disciplinare e patrimoniale” (Baura, 2006, pp. XVII-XX). L'incardinazione si può definire come “El vínculo jurídico entre un clérigo y una circunscripción eclesiástica, por el cual éste queda incorporado a ella, se determina el ámbito de ejercicio del ministerio al servicio de una porción del Pueblo de Dios, y se fija tanto la sujeción a un superior dotado de potestad de naturaleza episcopal como el sujeto responsable de la sustentación del clérigo” (Navarro, 2012a).

L'Ordinario è chiamato ad un imparziale e saggio discernimento, che gli deriva dal suo carisma di pastore, vagliando la decisione da prendere attraverso i mezzi propri d'indagine e servendosi di persone di sua fiducia, a maggior ragione lì dove è tenuto proprio dalla legge civile a rimettere l'indagine all'autorità statale.

Non si tratta di nascondere o coprire: c'è un divario assai ampio tra coprire crimini di cui si ha la certezza del compimento e cercare di arrivare ad un convincimento onesto e fondato su accuse che, se false e trattate con superficialità, possono essere la causa della rovina di un sacerdote innocente²³.

In alcune Nazioni, del resto, l'inizio di un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria obbliga l'Ordinario a sospendere qualsiasi attività in attesa degli accertamenti, in altre la legge non lo prevede ma quasi sempre si interrompe l'eventuale indagine *praevia* iniziata e si attendono i risultati dell'indagine civile.

Tranne i casi di confessione o quelli con prove inoppugnabili, l'Ordinario – mostrando una grande libertà e amore verso i suoi sacerdoti – deve tutelarli dalle possibili calunnie²⁴ per non correre il rischio di avallare facili condanne, determinate da un clima mediatico che ha influenzato le indagini, poi rivelatesi totalmente false come è avvenuto più volte negli ultimi anni.

Il rapporto giuridico che si instaura tra il Vescovo che incardina e i suoi sacerdoti per il diritto dello stato si configura quale rapporto volontaristico di associazione fondato sul battesimo: il fedele quando riceve il sacramento del diaconato o dell'Ordine sacro ha un incarico specifico che nasce in virtù del vincolo speciale di adesione che nasce dall'incardinazione.

Scriveva in proposito Velasio De Paolis (1984) a proposito dell'agire del Vescovo in questi casi:

Egli come pastore del gregge ha il dovere di vigilare, per rendersi conto della situazione e prendere, eventualmente, i provvedimenti necessari a protezione della comunità. Ma si tratta di non procedere arbitrariamente o affrettatamente, per non creare turbamento inutile nella comunità o danneggiare la fama del fedele. (p. 481)

Non c'è dubbio che questione della libertà di governo da parte dell'Autorità ecclesiastica competente, nonché la libertà del giudizio canonico, ha come

²³ Sul punto, Prieto (2003).

²⁴ Il Codice del 1917, al canone 1938, prevedeva ancora la necessità della querela per le cause di ingiuria o diffamazione, salvo che si trattasse di grave diffamazione in cui l'offeso o l'offensore fosse un chierico o un religioso. Nel nuovo codice questa norma è stata invece abolita.

conseguenza più rilevante la compromissione del principio di presunzione d'innocenza.

In alcune Nazioni non c'è dubbio che gli enormi risarcimenti pagati alle vittime dalle diocesi americane per i casi di abusi di chierici abbiano alimentato una serie di denunce inventate e strumentali, volte soltanto ad ottenere soldi: un modo abile e indolore per assicurarsi una rendita enorme, ma non di rado anche uno strumento semplice ed efficace per diffamare la Chiesa²⁵.

Le norme, in primo luogo a livello canonico, devono essere volte alla tutela dei fedeli per eliminare il rischio di abusi, ma allo stesso tempo devono anche essere strumenti veramente efficaci per evitare di avvalorare inganni e consentire tacitamente casi di diffamazione a buon mercato²⁶. Una questione rilevata in dottrina: “Modalità non normali di promulgazione di norme, deroghe di principi acquisiti nei sistemi giuridici penali contemporanei (...), sono elementi che fanno pensare a risposte condizionate dalla frenesia degli eventi” (Navarro, 2012b, p. 612, nota 3).

Emergono dunque dei risvolti di carattere pastorale, legati all'esercizio del governo del Vescovo nella propria Chiesa particolare (Grochowski, 1990, p. 481), nonché degli altri Ordinari tenuti a vigilare sul possibile compimento di questi abusi da parte dei chierici, dei religiosi e, con la riforma del libro VI del CIC, ora anche dei laici a cui è stato affidato ufficialmente un incarico ecclesiale²⁷.

5. La segretezza delle indagini per una maggiore collaborazione con lo Stato

La questione della tutela del segreto delle indagini ha ricevuto una nuova disciplina canonica: il *Motu proprio* di Papa Francesco “*Vos Estis Lux Mundi*” (da ora anche VEL) ha segnato un notevole progresso verso la trasparenza: si

²⁵ Alcune diocesi americane negli anni '90 hanno dovuto pagare cifre astronomiche per conciliare queste denunce, giunte a pioggia: nella sola diocesi di Los Angeles ben 660 milioni di dollari, per chiudere con oltre 500 vittime di abusi (Tornielli, 2007; John Jay College, 2004).

²⁶ Il diritto dei fedeli alla “buona fama e alla riservatezza” (CIC, can. 220).

²⁷ Il nuovo Libro VI del CIC, entrato in vigore l'8 dicembre 2021, prevede al canone 1398 § 2: “Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto”.

stabilisce l'obbligo giuridico, quindi non soltanto morale, per chierici, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica (Art. 3 §§1 e 2) di segnalare la notizia di un delitto sessuale commesso con minore, con persona vulnerabile, con minaccia o con abuso di autorità, nonché circa l'utilizzo di materiale pedopornografico.

L'obbligo della segnalazione – si specifica nel *Motu proprio* – non costituisce una violazione del segreto d'ufficio (Art. 4 §1) fatta eccezione per i casi previsti dal can. 1548 §2 cioè per i chierici, per quanto sia stato loro confidato in ragione del sacro ministero; i magistrati civili, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai ed altri tenuti al segreto di ufficio anche in ragione del consiglio dato, per tutto ciò che cade sotto questo segreto, come stabilisce il canone 1548 §2, n. 1°, aggiungendovi “coloro che dalla propria testimonianza temono per sé o per il coniuge o per i consanguinei e gli affini più stretti, infamia, pericolose vessazioni o altri gravi danni” (can. 1548 §2, n. 2°).

Il can. 1548 §2 richiama un'altra norma ancor più restrittiva, il can. 1550 §2, n. 2°, nella quale si afferma che sono incapaci di rendere testimonianza

i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso che il penitente chieda che lo rivelino; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito della confessione, non può essere recepito neppure come indizio di verità.

Al *Motu proprio* si aggiunge il *Rescriptum ex audientia* del 17 dicembre 2019 di Papa Francesco che ha stabilito l'abolizione del segreto pontificio per le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui all'articolo 1 del *Motu proprio* “*Vos estis lux mundi*” del 7 maggio 2019 e all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio* “*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

L'esclusione del segreto Pontificio è stabilita anche quando questi delitti sono commessi in concorso con altri delitti. Infine, si stabilisce che non ci siano ostacoli all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, come l'obbligo di segnalazione e le richieste avanzate dalle autorità giudiziarie civili.

Nelle ultime norme entrate in vigore il 7 dicembre 2021 sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede (2021) si conferma all'art. 28 l'abolizione del segreto per le cause riguardanti gli abusi su minori compiuti da un chierico (di cui all'art. 6 delle stesse): “Ad eccezione delle denunce, dei

processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti norme²⁷.

6. Collaborazione tra Chiesa e Stato

Tra i compiti dello Stato rientra quello di perseguire e reprimere i reati previsti nel proprio ordinamento, ma resta il dubbio se sia sempre legittima la pretesa che la Chiesa deferisca in toto la sua funzione di controllore e anche di investigatore verso i crimini commessi dai suoi ministri, senza poter in alcun modo intervenire (cfr. Dezzuto, 2015, p. 95).

La questione dovrà essere affrontata e risolta a livello di rapporti tra ordinamenti, tra autorità della Chiesa e governi delle varie Nazioni: probabilmente a livello di Conferenze Episcopali Nazionali che, come prevedevano le norme della CDF del 2010, hanno emanato un regolamento attuativo delle stesse per supportare i Vescovi nella trattazione di questi casi²⁸.

Del resto, la legge positiva dello Stato non sempre e non in tutti i Paesi è in linea con le norme canoniche per la tutela dei minori: se in Europa si è cercata una linea comune attraverso i principi che nella Convenzione di Lanzarote²⁹, la situazione giuridica che reprime e punisce questi reati è ancora carente in diverse Nazioni di altri Continenti.

In alcune ipotesi di sospetta pedofilia, in cui le informazioni attinte dai tribunali ecclesiastici sono state impiegate in relazione a tale incriminazione, l'ordinamento statale ha operato un'ingerenza discutibile³⁰: con la nuova

²⁸ Per questa ragione la Congregazione per la Dottrina della Fede ha studiato come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell'ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano (cfr. Lombardi, 2011).

²⁹ "Rispetto alla Convenzione del 1989, che mette in evidenza principalmente l'aspetto della promozione, orientato quindi verso una tutela e difesa dei legittimi diritti ed interessi dei fanciulli, o di altri atti di rango internazionale o nazionale, in cui si parla di prevenzione, difesa e garanzia, la Convenzione di Lanzarote, come emerge già dal titolo, punta l'attenzione sulla prevenzione" (Riondino, 2013, p. 164).

³⁰ A conferma del clima di sospetto e ostilità verso la Chiesa ricordiamo quanto si è verificato in Belgio il 24 giugno del 2010: la procura di Bruxelles perquisì i documenti custoditi nell'Arcivescovado di Mechelen, sequestrando di fatto per ore i Vescovi riuniti, alla ricerca di materiale sulle inchieste canoniche relative ai casi di abusi sessuali verificatesi in quella nazione, in particolare dei documenti della *Commissione Adriaenssens* (Peter Adriaenssens è il nome del presidente della Commissione incaricata di indagare sugli abusi sessuali).

disciplina che abolisce il segreto sulle cause questo aspetto potrà essere gestito in un clima di reciproca collaborazione. Una collaborazione con l'autorità civile da parte della Chiesa che è realizzata concretamente stabilendo l'obbligo per le diocesi di predisporre un sistema stabile e facilmente accessibile al pubblico per presentare segnalazioni, attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico (art. 2 par. 1, VEL).

A livello di Chiesa universale, come già aveva fatto il suo predecessore Benedetto XVI, Papa Francesco ha fin da subito dedicato alla repressione di questi delitti un grande impegno, stabilendo tra le sue priorità la lotta alla pedofilia nella Chiesa; a poca distanza dalla sua elezione, nel mese di dicembre 2013, il Papa ha annunciato il varo di una Commissione *ad hoc* per il contrasto alla pedofilia tra il clero, presieduta dal Cardinale francescano Sean Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston. La missione affidata a questo organismo, *Commissione per la Tutela dei Minori*, è di assistere Diocesi, Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica in questo delicato compito, nonché di promuovere diverse iniziative per garantire la protezione dei minori, anche a livello di Chiese locali.

Considerati i casi e le problematiche sempre più complesse, gli interessi e le difficoltà di rapporto tra i due ordinamenti, è emersa l'opportunità che le Conferenze Episcopali istituiscano un Organo o un ufficio a livello nazionale per la gestione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, oppure qualche struttura che assista i singoli Vescovi nella gestione di questi casi³¹.

L'attenzione per questa problematica ha già portato anche all'interno della Congregazione della Dottrina della Fede ad ulteriori organismi specializzati: con il rescritto *Ex audientia Ss.mi* del 3 novembre 2014 Papa Francesco ha infatti istituito uno speciale Collegio di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione stessa usufruisce per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 27 di SST. Questo adeguamento si rende necessario anche a livello di Conferenze Episcopali Nazionali.

Nelle *Essential Norms* la Conferenza Episcopale Statunitense ha stabilito che in ogni diocesi sia istituito un *Diocesan review board* (Consiglio diocesano di revisione): si tratta di un organo consultivo che assiste il Vescovo

³¹ La missione della Commissione è riassunta nel chirografo di Papa Francesco: "Compito specifico della Commissione sarà quello di propormi le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili" (Francesco, 2014; Sala Stampa della Santa Sede, 2014).

diocesano quando deve valutare la fondatezza di una denuncia del crimine di pedofilia e anche per decidere alla fine dell'indagine *praevia* circa l'eventuale trasmissione degli atti alla Congregazione (United States Conference of Catholic Bishops, 2006, art. 4).

A livello diocesano un notevole passo avanti in vista della collaborazione tra Stato e Chiesa nel perseguimento dei delitti riguardanti minori – compiuti non solo da chierici ma anche da chi svolge ufficialmente un servizio pastorale – è stato recepito da parte della normativa canonica.

7. Conclusioni

Le Conferenze Episcopali hanno emanato specifiche Linee guida, entro un anno dall'entrata in vigore del *Motu proprio* “*Vos estis lux mundi*”, in forza delle quali ogni Chiesa particolare o una comunità a essa equiparata (can. 368) si è dovuta dotare di un sistema stabile e facilmente accessibile al pubblico per presentare segnalazioni relative ai crimini su minori.

In applicazione del *Motu proprio*, la Conferenza Episcopale Italiana ha disposto che in tutte le diocesi venga istituito un vero e proprio servizio per la tutela di minori, in alcuni casi un vero ufficio ecclesiastico (can. 145), distinto dal tribunale o dall'ufficio del giudice.

Le segnalazioni, di cui viene garantita la sicurezza, l'integrità e la riservatezza (Art. 2 §2 VEL), devono essere trasmesse dall'Ordinario che le ha ricevute a quello del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata (Art. 2 §3). Il chierico e il membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica hanno l'obbligo di segnalare il fatto direttamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti o all'Ordinario proprio, tra quelli recensiti al can. 134, i quali procederanno a norma del diritto previsto per il caso specifico (Art. 2 §3), cioè con la segnalazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede se la denuncia risulti verosimile.

Strutture siffatte offrono senz'altro un positivo riscontro verso l'opinione pubblica, perché dimostrano la volontà di non chiudere gli occhi di fronte al problema³², possono divenire uno strumento di dialogo tra la giurisdizione canonica e quella statale e non di semplice (e talvolta problematico) rinvio.

³² In questo senso e per un approfondimento, Lagges (2003, p. 98 ss.).

Si tratta di iniziative lodevoli e indispensabili che non devono infatti portare alla negazione del principio di autonomia dell'ordinamento giuridico ecclesiale, riconosciuto in molti Paesi da trattati e accordi tra Stato e Chiesa, ma invece ad una proficua collaborazione per la tutela del Bene comune delle comunità.

Riferimenti bibliografici

I. Fonti ecclesiastiche

- Concilio Vaticano II. (1966a). Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (7.12.1965). In *AAS* 58, pp. 1025-1120.
- Concilio Vaticano II. (1966b). Decreto sul ministero e la vita sacerdotale *Presbyterorum ordinis* (07,12,195). In *AAS* 58 (1966), pp. 991-1024.
- Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. (2019). *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (24.06.2019). <https://www.chiesacattolica.it/tutela-dei-minori-le-linee-guida>.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2010). *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (21.05.2010). In *AAS* 102, pp. 419-434.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2011). *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (03.05.2011). In *AAS* 103, pp 406-412.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2021). *Norme sui Delitti Riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (11.10.2021). https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html
- Francesco. (2014). *Chirografo del Santo Padre Francesco per l'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori* (22.03.2014). <https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014.index.2.html>
- Francesco. (2019a). *Motu proprio "Vos estis lux mundi"* (07.05.2019). In *L'Osservatore Romano* 106 (10.5.2019).
- Francesco. (2019b). *Rescriptum ex audientia SS.mi con cui si promulga l'Istruzione sulla riservatezza delle cause* (17.12.2019). *Communicationes* 51, pp. 366-367.

- Francesco. (2021). Cost. Ap. *Pascite Gregem Dei*, con cui viene riformato il libro VI del Codice di diritto canonico (23.05.2021). In *L'Osservatore Romano*, 161 (01.06.2021), n. 122.
- Giovanni Paolo II. (1983). *Codex Iuris Canonici* (25.01.1983). In *AAS* 75, pp. 1-317.
- Giovanni Paolo II. (1992). Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25.03.1992). In *AAS* 84, pp. 657-804.
- Giovanni Paolo II. (2001a). *Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, riguardante le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (30.04.2001). In *AAS* 93, pp. 737-739.
- Giovanni Paolo II. (2001b) *Litt. Ap. Motu Proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur* (30.04.2001). In *AAS* 93, pp. 737-739.
- Giovanni Paolo II. (2004) Esort. ap. post-sinodale *Pastores gregis* (16.10.2003). In *AAS* 96, pp. 902-905.
- Sala Stampa della Santa Sede. (2014). Comunicato della Sala Stampa: Istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (22.03.2014). In *Bollettino* BO199.
- Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii. (1962). *Instructio "Crimen sollicitationis", Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis»: De modo procedendi in causis sollicitationis* (16.03.1962). Typis Polyglottis Vaticanis.
- United States Conference of Catholic Bishops. (2006). *Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons* (14.06.2002). USCCB Publishing.

2. *Fonti civili*

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (1985). *Protocollo addizionale all' Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984*. In G.U. Serie Generale n.85 del 10-04-1985 – Suppl. Ordinario.

3. *Bibliografia*

- Bartone, N. (2012). Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale. In P. Moneta (ed.), *Questioni attuali di diritto penale canonico* (pp. 149-198). Libreria Editrice Vaticana.

- Baura, E. (2006). Introduzione al Convegno di studi sull'istituto dell'incardiazione. In L. NAVARRO (ed.), *L'istituto dell'incardiazione* (pp. XVII-XX). Giuffrè.
- Berry, J. (1992). *Lead us not into temptation: Catholic priests and the sexual abuse of children*. Doubleday.
- Borras, A. (1990). *Les sanctions dans l'Église: commentaire des canons 1311-1399*. Tardy.
- Calabrese, A. (2006). *Diritto Penale Canonico*. Libreria Editrice Vaticana.
- Cardia, C. (1997). L'articolo 6 del Trattato del Laterano. Un caso di amnesia giuridica. *Il diritto ecclesiastico*, 108(1), 25-88.
- De Paolis, V. (1984). Il processo penale del nuovo Codice In Z. Grocholewski & V. Cárceles Ortí (eds.), *Dilexist iustitiam, Studia in honorem Aurelli Card. Sabatini* (pp. 473-494). Libreria Editrice Vaticana.
- Dezzuto, C. (2015). Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei casi di "delicta graviora" ad essa riservati. In C. Papale (ed.) *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede: norme, prassi, obiezioni* (pp. 75-119). Urbaniana University Press.
- Frawley-O'Dea, M. G. (2007). *Perversion of power: Sexual abuse in the Catholic Church*. Vanderbilt University Press.
- Grocholewski, Z. (1990). La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica. In K. Lüdicke, H. Mussinghoff, H. Schwendenwein, *Iustus Iudex Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Ludgerus-Verlag.
- John Jay College. (2004). *The nature and scope of sexual abuse of minors by Catholic priests and deacons in the United States, 1950–2002*. USCCB.
- Lagges, P. R. (2003). El proceso penal. La investigación preliminar del c. 1717 a la luz de las Essential Norms. *Fidelium Iura* 13, 71-100.
- Lombardi, F. (2011). *Il significato della pubblicazione delle nuove norme sui delitti più gravi*. https://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html
- Navarro, L. (2012a). Incardinación. In *Diccionario General de Derecho Canónico*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Navarro, L. (2012b). La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa. *Ius Ecclesiae*, 24, 609-624.
- Ortaglio, L. (2012). L'indagine previa nei casi di delicta graviora. In P. Moneta (ed.), *Questioni attuali di diritto penale canonico* (pp. 95-112). Libreria Editrice Vaticana.
- Prieto, V. (2003). Cose spirituali e annesse alle spirituali. La «ratio peccati» (can. 1401). *Ius Ecclesiae*, 15, 39-77.

- Puntillo, G. (2010). *Decreto penale extragiudiziale canonico e diritto di difesa: contributi dalla comparazione con l'ordinamento italiano*. Lateran University Press.
- Riondino, M. (2013). La Convenzione di Lanzarote: aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori. *Apollinaris*, 86(1), 149-176.
- Scicluna, C. J. (2012). Delicta graviora ius processuale, In P. MONETA (ed.), *Questioni attuali di diritto penale canonico* (pp. 79-94). Libreria Editrice Vaticana.
- Tornielli, A. (2007). Preti pedofili, diocesi Usa paga 485 milioni di euro, 16.07.2007. *Il Giornale*. <https://www.ilgiornale.it/news/preti-pedofili-diocesi-usa-paga-485-milioni-euro.html>